



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI –STP

**Approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo
in data 17 gennaio 2020 con Delibera n. 8 protocollo n. 102**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le Società Tra Professionisti (STP) mono e multidisciplinari sono state introdotte nel nostro ordinamento, con riferimento a tutte le professioni regolamentate nel sistema ordinistico, dalla Legge di Stabilità 2012, e precisamente con l'art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183.

Il 22 aprile 2013 è entrato in vigore il regolamento attuativo per le Società tra professionisti, e precisamente il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, recante il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

Pertanto dalla data di entrata in vigore del D.M. 34/2013, anche i professionisti iscritti negli Ordini professionali (medici, infermieri, ostetriche ecc.) possono svolgere la propria attività in forma societaria.

Nello specifico il D.M. 34/2013 dispone l'obbligo di iscrizione della STP:

- in una sezione speciale degli Albi o registri tenuti presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti (Art. 8);
- in una sezione speciale del Registro delle Imprese istituita presso la competente Camera di Commercio (Art. 7).

1) MODALITÀ DI COSTITUZIONE

Le STP, a seconda dell'oggetto sociale, possono essere costituite:

- per l'esercizio di una sola attività professionale (STP Monodisciplinare): in questo caso la domanda di iscrizione deve essere rivolta al Consiglio dell'Ordine professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP, risultando quindi irrilevante l'Ordine territoriale in cui sono iscritti i soci professionisti;
- per l'esercizio di più attività professionali (STP Multidisciplinare): in questo caso l'iscrizione della STP deve essere effettuata presso l'Albo cui fa riferimento l'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo della società. Se non risulta un'attività prevalente, la STP deve iscriversi in tutti gli Albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art. 7 del D.M. 34/2013).

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella ha dunque provveduto ad istituire l'Albo speciale delle STP e a fissare con apposita delibera del Consiglio Direttivo la quota annuale di iscrizione all'Albo della STP che è pari alla quota prevista per l'iscrizione individuale di ciascun iscritto, che ammonta ad €. 20,00.

Per esercitare l'attività regolamentata dall'Ordine, si può scegliere di utilizzare uno dei modelli societari "regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico (Art. 1 del D.M. 34/2013).

2) TIPOLOGIA

La legge 183/2011, istitutiva delle Società Tra Professionisti, non ha posto alcun limite riguardo alla tipologia di società utilizzabile nell'ambito delle STP e pertanto si possono costituire indifferentemente società di persone, società di capitali o cooperative, utilizzando tutte le seguenti forme societarie:

- la società semplice
- la società a nome collettivo
- la società in accomandita semplice
- la società a responsabilità limitata
- la società in accomandita per azioni
- la società per azioni
- la società cooperativa (che deve avere almeno 3 soci)



3) DENOMINAZIONE

La denominazione deve contenere la locuzione “società tra professionisti” o l’acronimo S.T.P. Si precisa che restano ferme le regole vigenti per le associazioni tra professionisti costituite secondo normative pre-vigenti.

4) REQUISITI STP

Per costituire una società tra professionisti, nell’atto costitutivo devono essere previsti i seguenti requisiti:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. L'oggetto sociale deve quindi essere limitato alle sole attività professionali regolamentate e deve essere svolto dai soci che risultano iscritti nei relativi albi, collegi, ordini;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante. È possibile anche la partecipazione di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche (soci d’opera), o per finalità di investimento (soci di capitale);
- c) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- d) l'individuazione dei criteri e delle modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- e) la stipulazione di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;



- g) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società tra professionisti;
- h) le società cooperative devono essere costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

5) INCOMPATIBILITÀ

Si sottolinea che la partecipazione a più società professionali, ancorché multidisciplinari, è incompatibile “per tutta la durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza”.

Tale incompatibilità viene meno dalla data del recesso/esclusione del socio ovvero dalla data di trasferimento dell’intera partecipazione alla STP.

Sono inoltre previste ulteriori ipotesi di incompatibilità per i soci con finalità di investimento, e nello specifico il socio per finalità di investimento può fare parte di una STP, solo quando:

- sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale;
- non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari;
- non risultino applicate nei suoi confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali.

7) ISCRIZIONE DELLA STP ALLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO

La domanda di iscrizione, in bollo, deve essere presentata dal legale rappresentante della STP, compilando l’apposito modulo, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) atto costitutivo e/o statuto della società in copia autentica o, nel caso di Società semplice, dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetta l’amministrazione della Società;
- 2) elenco nominativo, con relativa copia del documento d’identità di ciascuno:
 - a) dei Soci che hanno la rappresentanza (per la STP costituita nella forma della Società Semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento qui indicato, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetta l’amministrazione della società);
 - b) dei Soci iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella;
 - c) degli altri Soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell’Albo di appartenenza;
- 3) certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini;
- 4) certificato di iscrizione della Società nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese;



- 5) fotocopia del proprio documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità;
- 6) fotocopia del proprio codice fiscale;
- 7) ricevuta di versamento di €. 168,00, quale Tassa Concessioni Governative;
- 8) ricevuta di versamento di €. 20,00, quale Tassa Annuale;

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella, entro 3 mesi dalla richiesta, provvede all'iscrizione della STP nella sezione speciale dell'albo solo dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni normative con particolare riferimento anche alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. 34/2013, e in particolare:

- A. se il numero dei Soci Professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei Soci;
- B. che i Soci Professionisti siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
- C. che i Soci non risultino partecipare ad altre Società Professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP;
- D. che i Soci non Professionisti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale; non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari; non risultino applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;
- E. che il legale rappresentante e gli amministratori della Società che rivestono la qualità di Socio per finalità d'investimento, non rientrino nei casi di incompatibilità previsti nell'articolo precedente (vedi art. 11).

Effettuate le verifiche l'Ordine iscrive la società nella Sezione speciale dell'Albo.

8) ASPETTO PREVIDENZIALE

In merito alla regolamentazione fiscale e previdenziale, il reddito prodotto dalle STP è considerato reddito di lavoro autonomo, fatta eccezione per quello dei soci non professionisti meri apportatori di capitale.

Come conseguenza, il reddito è dunque soggetto al regime contributivo delle Casse professionali.

9) COPERTURA ASSICURATIVA

L'articolo 10, comma 4, lett. c-bis), della L. 183/2011 richiede che l'atto costitutivo delle STP preveda "la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale".

La Società ha dunque l'obbligo di stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

10) REGIME DISCIPLINARE STP

Sia il Socio Professionista, che la STP, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'Ordine al quale risultano iscritti (Articolo 12 D.M. 34/2013).

La STP risponde in concorso con il professionista (anche se iscritto ad un Ordine diverso da quello della società) se la violazione deontologica è ricollegabile a precise direttive impartite dalla Società stessa.

Per un corretto monitoraggio dell'attività esercitata sotto forma societaria, è fatto obbligo al personale infermieristico di comunicare al proprio Ordine di appartenenza eventuali partecipazioni in STP iscritte presso altri Ordini.

11) IL REGIME FISCALE

Alle Società tra professionisti si applica lo stesso regime degli studi associati.

La ragione è racchiusa nell'art. 10 della legge 183/2011, il quale afferma «il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale, con il primo che può essere svolto in forma individuale ma anche in forma associata e comune, mentre la seconda può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato. Pertanto, l'esercizio in forma societaria dell'attività professionale regolamentata non farebbe venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista.